

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

STATUTO

Art. 1

E' costituita la Camera Penale di Taranto "Pasquale Caroli", libera associazione degli avvocati penalisti nel circondario di Taranto. L'associazione ha sede presso il Tribunale di Taranto.

Art. 2

La Camera Penale di Taranto

- tutela la difesa come funzione essenziale costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;
- garantisce la libertà e l'autonomia del difensore e contribuisce a difendere il prestigio della Classe Forense;
- assicura che l'applicazione della legge penale in ogni sua fase stato e grado rispetti i principi costituzionali e i diritti dell'imputato e del condannato e si realizzi su basi di parità fra accusa e difesa;
- informa correttamente l'opinione pubblica dei problemi riguardanti l'amministrazione della giustizia
- difende i diritti e tutela gli interessi dell'intera avvocatura penale e di ogni suo componente; assumendo iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi;
- conserva la tradizione di colleganza che contraddistingue il Foro Penale tarantino, rafforzando i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti e provvedendo a dirimere le controversie che eventualmente sorgano tra i Soci;
- stabilisce contatti con l'Autorità Giudiziaria al fine di risolvere con spirito pratico i problemi dell'Amministrazione della Giustizia;
- favorisce la collaborazione con tutti gli altri operatori del diritto per il miglior funzionamento della giustizia penale,
- comunica con l'Ordine degli Avvocati, e con gli altri organi e le altre associazioni forensi, per rappresentare le istanze dell'Avvocatura penalista,

Roberto Mancini

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- da impulso a iniziative culturali e di aggiornamento professionale, anche mediante pubblicazioni, conferimenti di borse di studio, e istituzione di fondi.

Art. 3

La camera Penale è composta dai Soci. Gli organi della Camera Penale sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Art. 4

L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Il socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Nelle domande di iscrizione deve essere dichiarata l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti della camera penale di Taranto, Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, e ne dà comunicazione al richiedente. Se entro i 30 giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la quota sociale per l'anno in corso, l'iscrizione è revocata de jure. Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno. Il Socio può esercitare il diritto di voto nell'assemblea dei soci, se è iscritto da almeno sei mesi, ed è in regola con il pagamento delle quote associative. Il Socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea dei Soci. Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'esercizio per almeno due annualità consecutive comporta la perdita della qualità di socio. In tal caso, la decadenza da socio avviene di diritto senza necessità di apposita delibera.

Art. 5

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano fondamentale della Camera Penale. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria entro il primo trimestre di ogni anno per l'approvazione dei bilanci e per ogni altra questione di competenza dell'assemblea. Il giorno l'ora e il luogo della convocazione dell'Assemblea ordinaria saranno stabiliti dal

Foglio Almaine
09/08/08

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Consiglio Direttivo e comunicati, sette giorni prima della data fissata, per affissione nella bacheca dell'associazione e/o con altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo. Per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea si riunisce entro il primo trimestre successivo alla scadenza del mandato. L'assemblea per eleggere il nuovo direttivo è convocata 15 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi, nella impossibilità di svolgere la propria attività statutaria, l'Assemblea Ordinaria è convocata senza ritardo per l'elezione del nuovo Direttivo. L'Assemblea può riunirsi in via Straordinaria: tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; o quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea.

Art. 6

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Camera Penale, coadiuvato dal Segretario. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un Componente del Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee non è consentito prendere la parola su temi estranei all'ordine del giorno né divagare da essi. Possono parlare solo gli aventi diritto che si siano iscritti prima della chiusura delle relative iscrizioni. Il Presidente provvede ad assicurare il rispetto della presente disposizione anche togliendo la parola.

Art. 7

L'attuazione degli scopi della Camera Penale è demandata ad un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea ed è composto da sette Consiglieri. Alla prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina fra i consiglieri del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente.

Bojano Alouane

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Possono essere eletti alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio Direttivo solo i soci in regola con i versamenti della quota associativa, e che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni prima della data delle elezioni.

Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio di presidenza almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea elettorale.

Ogni elettore potrà esprimere le preferenze in numero al massimo pari a quello dei sette componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, e non potrà esprimerne in numero superiore pena la nullità della scheda. Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

Risulteranno eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di egual numero di suffragi per l'ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio iscritto alla Camera Penale con maggior anzianità. In caso di morte, dimissioni, incompatibilità, subentra nella carica il primo dei non eletti. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono eleggibili per non più di tre bienni consecutivi. Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 8

Il Consiglio si riunisce almeno una volta a bimestre, o su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, i quali dovranno precisare nella richiesta l'argomento che intendono sia trattato. Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti. Esse dovranno essere presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Consigliere delegato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza di voti dei presenti. In caso di eventuale parità, si considera doppio il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I lavori del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro da tenersi a cura del Segretario della Camera Penale.

Stefano Maurino

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Art. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo è investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Egli convoca e dirige i lavori del Consiglio con funzioni di indirizzo e coordinamento dei Consiglieri. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all'Associazione. Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando egli è impedito.

Art. 11

Il Segretario del Consiglio Direttivo - compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci; - provvede alla corrispondenza; - organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali; - è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; - coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari; - redige e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione; - cura la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Tesoriere: - controlla il pagamento delle quote sociali; - provvede al mantenimento

Stefano Alonzo

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

della contabilità; - effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione dei fondi che competono al Presidente.

Art. 13

Il collegio dei Probiviri delibera sulle sanzioni disciplinari ai soci, e sulla perdita della qualità di socio per dimissioni per indegnità, o per radiazione. Cesserà di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Collegio dei probiviri: il Socio che con provvedimento definitivo degli organi professionali sia stato radiato dagli Albi Professionali. La sospensione dagli Albi Professionali comporta la sospensione dalla qualità di Socio per eguale periodo di tempo. Al Socio che compia azione in contrasto con gli scopi per cui è istituita la Camera Penale, il Consiglio dei probiviri potrà infliggere la deplorazione orale o scritta e nei casi gravi od in caso di reiterazione la sospensione fino a sei mesi, e nei casi più gravi la espulsione. In nessun caso potranno essere inflitte la deplorazione o l'espulsione se al Socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito e se non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o per iscritto, di fronte al Consiglio. Il Socio avrà in ogni caso il diritto di appellarsi alla Assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio, facendone richiesta al Presidente che dovrà riunire l'Assemblea dei Soci entro venti giorni dalla richiesta.

Agosto Alarini

Art. 14

Il patrimonio della Camera Penale di Taranto, è costituito dalle quote di associazione; - dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione stessa; - dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale che potranno essere apprestati. La quota di iscrizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Potranno essere fissate quote differenziate per i Colleghi più giovani.

CAMERA PENALE DI TARANTO "AVV. P. CAROLI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Art. 15

Lo statuto è modificabile in assemblea presenti la maggioranza dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il Consiglio Direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del presente Statuto.

Art. 16

Il presente statuto entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

F. F. Alam

F. F. Alam